ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 96/49/CE E 96/87/CE RELATIVE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER FERROVIA

Art. 5

Trasporti internazionali con Paesi non appartenenti all'Unioni europea

Fatte le norme comunitarie e nazionali in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra il territorio nazionale e i Paesi terzi e' autorizzato nella misura di cui esso e' conforme alle disposizioni del RID. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa informazione della Commissione europea, possono essere previste norme particolari, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, per disciplinare il trasporto di merci pericolose per ferrovia, effettuato a partire da e aventi come destinazione le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica che non sono parti contraenti della COTIF; tali norme sono applicabili unicamente ai trasporti per ferrovia di merci pericolose, in colli, alla rinfusa o in cisterne, medianti vagoni ferroviari autorizzati in uno Stato che non e' parte contraente della COTIF; tali norme dovranno comunque garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla normativa del RID.

Versione in vigore dal 14 marzo 1999, non più in vigore dal 12 marzo 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia
Estremi	Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-41-1999/art-5-trasporti-internazionali-con-paesi-non-appartenenti-all-unioni-europea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it